

Decreto Prot. n. 131621 del 31/08/2021
Repertorio n. 103

Posizione: Segreteria Amministrativa del Dipartimento

Tit. 1° Cl. 13

Fascicolo n.

Oggetto: elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca in seno ai Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale.

Allegati: nessuno

IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016;
- Visto** il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. n. 526 del 24/07/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** l'art. 33, comma 4, del citato Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Corso di Studio è costituito da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista dalla legge;
- Visto** che ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Elettorale, relativo alla componente elettiva del Consiglio di Corso di Studio, viene stabilita la partecipazione di una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;
- Visto** il Decreto n. 60 del 01/06/2018 con il quale il Direttore ha provveduto alla nomina della rappresentanza studentesca in seno ai Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, per due anni a partire dal citato decreto;
- Tenuto conto** che la rappresentanza studentesca nei predetti Organi è stata finora assicurata dalla proroga eccezionale di cui all'art. 7 del D.L. 22/2020 (Legge di conversione n. 41 del 6 giugno 2020), in virtù del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Vista** la circolare rettorale prot. n. 173951 del 20/10/2020, con la quale, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 18 ottobre 2020, è stata, tra l'altro, disposta raccomandazione che le elezioni e in particolare quelle in cui è previsto un numero di partecipanti incisivo, siano svolte a distanza o siano rinviate a data da destinarsi;
- Vista** la circolare rettorale prot. n. 69599 del 04/05/2021 e la successiva prot. n. 128240 del 05/08/2021, con le quali sono state fornite indicazioni operative al fine di riattivare le procedure elettorali per la ricostituzione delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dipartimentali, anche derogando alla tempistica regolamentare;
- Ravvisata** la necessità di attivare la procedura elettorale in oggetto, consentendo la presentazione delle liste elettorali, in moda da poter espletare, con l'avvio delle attività didattiche di inizio autunno, al completamento della campagna vaccinale in corso, anche le operazioni di voto, in modo tale da ricostituire le rappresentanze studentesche con l'inizio del nuovo anno accademico 2021/2022;
- Considerato** che, in ossequio alle suddette indicazioni operative, le operazioni di voto elettronico dovranno espletarsi preferibilmente in presenza, con seggi elettorali allestiti nell'ambito della struttura dipartimentale, nel pieno rispetto delle vigenti

disposizioni anti-Covid, fatta salva la necessità di ricorrere al voto da remoto qualora lo stato di emergenza lo rendesse necessario;

Osservata l'indicazione di far coincidere le proprie date di votazione con quelle stabilite dall'Ateneo per l'elezione della rappresentanza studentesca nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio degli Studenti, ossia il 5 e 6 ottobre 2021, nel pieno rispetto dei principi di efficienza ed economicità cui deve conformarsi l'azione amministrativa;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione

Sono indette le elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, come di seguito indicato:

Denominazione Consiglio di Corso di Studio	N. studenti da eleggere	N. candidati per lista		N. massimo di preferenze
		MIN	MAX	
ARCHITETTURA	4	5	7	2
SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA	2	3	5	1
ARCHITETTURA – PROGETTAZIONE DEGLI INTERNI E PER L'AUTONOMIA	2	3	5	1
DESIGN E COMUNICAZIONE	2	3	5	1
DESIGN PER LA MODA	2	3	5	1
DESIGN PER L'INNOVAZIONE	2	3	5	1

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (*e-voting*).

Il gestore tecnico dell'elezione è il sig. Giuseppe ZEVOLINI, in servizio presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale.

Il gestore tecnico seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di *e-voting* nelle fasi di attivazione del procedimento elettorale, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione di cui al presente Decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, con sede in Aversa alla via San Lorenzo n. 4.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- L'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, al corso di studi;
- L'elettorato passivo spetta agli studenti del corso di studi che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione

delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 4, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'Ufficio competente, entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento di indizione, dispone la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Eventuali errori od omissioni nella lista degli aventi diritto al voto, vanno segnalati all'ufficio competente entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione della lista stessa. Le eventuali modifiche devono essere pubblicate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati

Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, nelle ore di apertura al pubblico (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00), entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento.

Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto da apporre presso l'ufficio competente, nelle ore di apertura al pubblico (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00), nei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, da riprodurre anche su file.

La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che presso l'ufficio anzidetto, anche sul sito web del Dipartimento.

Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature

Nei tre giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, l'ufficio competente procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori della liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del dipartimento.

Eventuali errori ed omissioni nella pubblicazione delle predette liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro due giorni dalla segnalazione.

Art. 6 – Commissione elettorale

Le Commissioni elettorali per ciascun corso di studio saranno composte dal presidente del rispettivo corso di studio, o da un suo delegato, che le presiederanno e da due membri del rispettivo consiglio di corso di studio che saranno nominati con successivo provvedimento.

Art. 7 – Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo nei giorni **5 e 6 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 16:00**.

La costituzione e l'ubicazione dei seggi elettorali saranno stabiliti con successivo decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, nel quale sarà inoltre fornita indicazione definitiva sulla modalità di voto, ovvero in presenza o da remoto.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

Ciascun elettore potrà esprimere, nell'ambito del corso di studi di appartenenza, un numero massimo di preferenze pari a 1/3 degli eletti, secondo le indicazioni fornite per chiarezza espositiva nel prospetto iniziale.

La soglia minima per la validità delle elezioni è definita nella misura del 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 8 – Propaganda elettorale

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale, nel giorno precedente quello delle votazioni e nei giorni in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Art. 9 – Proclamazione e nomina degli eletti

I candidati che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sono proclamati eletti da parte del direttore del dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente, con provvedimento che deve essere pubblicato sul sito internet del dipartimento.

La componente elettiva degli studenti dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina degli eletti.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle specifiche disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non contrastanti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni).

Aversa, 31/08/2021

IL DIRETTORE
Prof. Arch. Ornella ZERLENGA

